

Gestione Commissariale

ex Delibera Giunta Regione Campania del 27 dicembre 2012, n. 813

RENDICONTO DI GESTIONE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

- ART. 151, comma 6, DEL D.lgs. 267/2000 -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Napoli 16/06/2020

relazione rendiconto 19

Gestione Commissariale

ex Delibera Giunta Regione Campania del 27 dicembre 2012, n. 813

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI DELL'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2019

Il Legislatore, con la legge 5 gennaio 1994, n. 36, c.d. "legge Galli", ha riformato profondamente il settore idrico, perseguendo alcuni fondamentali obiettivi quali la razionalizzazione dell'uso della risorsa, l'accorpamento della pluralità delle gestioni esistenti, il miglioramento dell'efficienza tecnica ed economica del servizio a tutti i livelli, dalla fase della progettazione delle infrastrutture alla fase di gestione.

Con la Legge Galli, quindi, è stata prevista la riorganizzazione territoriale del servizio, attribuendo a ciascuna regione il compito di suddividere la propria aerea geografica in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), nel rispetto dell'unità dei bacini idrografici.

All'interno di ciascun ATO così individuato, ogni competenza in ordine ai poteri di pianificazione, di regolazione e controllo sul Servizio Idrico Integrato (precedentemente in titolarità dei Comuni) è stata attribuita al corrispondente Ente d'Ambito, quale consorzio obbligatorio di funzioni tra Enti Locali, cui partecipano i Comuni e le Province territorialmente interessate, mentre la gestione in concreto del predetto servizio - unica ed unitaria - viene affidata ad un solo operatore economico incaricato di assumerne la titolarità.

La riforma brevemente descritta, dunque, ha sancito una netta distinzione tra l'espletamento delle funzioni gestionali, assegnate a soggetti imprenditoriali, e lo svolgimento delle attività di regolazione e pianificazione, proprie delle istituzioni pubbliche, delineando un sistema di governance multi-livello. Gli enti locali compresi in un unico ATO costituiscono, come detto, l'Ente d'Ambito, quale organismo di rappresentanza sovra-comunale, che assume l'impegnativo ruolo di regolatore locale, ponendosi come interfaccia tra l'azienda erogatrice del servizio ed i cittadini-utenti, al fine di garantire una gestione che rispetti i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'Autorità d'Ambito è il soggetto istituzionale introdotto dalla riforma che: a) pianifica l'attività di gestione del servizio idrico integrato, attraverso la redazione del Piano di Ambito, b) procede all'affidamento della gestione del servizio osservando la disciplina sui servizi pubblici a rilevanza economica (art. 113 del TUEL), c) sottoscrive la convenzione di affidamento, nel rispetto dei contenuti

Gestione Commissariale

ex Delibera Giunta Regione Campania del 27 dicembre 2012, n. 813

minimi previsti dallo schema-tipo regionale, così come previsto dall'art. 11 della L. n. 36/1994; d) esercita le funzioni di controllo per verificare che il soggetto gestore consegua gli obiettivi pianificati.

Tale impostazione è stata sostanzialmente recepita dal D.Lgs. n. 152/2006 successivamente intervenuto, abrogando e sostituendo la precedente Legge Galli. Più di recente, poi, come è noto, l'art. 2, comma 186-bis, della L. n. 191 del 2009, ha disposto che *"decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"* (termine poi differito al 31.12.2012 ex art. 13, comma 2, del D.L. n. 216/2011, ndr) *"sono soppresse le Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'Ambito Territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza"*.

La soppressione degli Enti d'Ambito operata con la normativa da ultimo citata, tuttavia, non ha fatto venir meno la necessaria cooperazione istituzionale dei singoli Enti Locali nella materia del servizio idrico integrato.

Nel 2012, attraverso una novella¹ al d.l. n. 138/2014, è stata prevista, infatti, la generalizzazione della gestione per ambiti dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la scelta preferenziale della scala provinciale (pur mantenendo in capo alle Regioni la possibilità di optare motivatamente per altra scala dimensionale).

Con specifico riferimento al settore del s.i.i., poi, il complesso processo di transizione dagli Enti d'ambito agli Enti di governo dell'Ambito ha trovato risposta nel cd. decreto «Sblocca Italia»²: di fatto, Ente di governo è la denominazione in modalità univoca delle diverse possibili formule organizzative che, nel corso della transizione, sono state individuate dalle Regioni per lo svolgimento delle funzioni di

¹ Cfr. D.l. n. 1/2012, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, art. 25, comma 1.

² D.l. n. 133/2014, art. 7, dove si prevede una novellazione del Codice dell'ambiente (art. 147, comma 1, Codice dell'ambiente) che sostituisce le parole «Autorità d'ambito» con «Ente di governo d'ambito» e dove si dispone la partecipazione obbligatoria degli Enti locali all'Ente di governo dell'ambito, «al quale è trasferito l'esercizio delle competenze a essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche»

Gestione Commissariale

ex Delibera Giunta Regione Campania del 27 dicembre 2012, n. 813

governo degli Ato, come era richiesto dalla norma di abrogazione e secondo quanto consentito dall'interpretazione resa dalla Corte costituzionale³.

La Normativa regionale in materia di servizio idrico integrato.

In Regione Campania le previsioni della Legge Galli hanno trovato attuazione con la L.R. n. 14/1997, mediante la quale il territorio regionale è stato diviso in quattro ambiti territoriali ottimali, assegnati alla competenza di altrettanti consorzi obbligatori di funzioni, ex art. 31 del TUEL, tra i corrispondenti Enti Locali, denominati Enti d'Ambito, fra i quali, per quanto di interesse, l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

La Regione Campania, poi, preso atto della disposta soppressione, per effetto del menzionato art. 2, comma 186-bis, della L. n. 191 del 2009, delle Autorità d'Ambito, con delibera di giunta regionale n. 813 del 27 dicembre 2012, al fine di garantire la continuità delle funzioni originariamente assegnate agli Enti d'Ambito istituiti come detto con la L.R. n. 14/1997, nelle more dell'approvazione della normativa regionale di riordino dell'intero settore, ha disposto che *"per ciascuna Autorità d'Ambito, le funzioni sono affidate a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione"*.

Successivamente, la Regione Campania, con legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137, ha disposto che *"I Commissari nominati per la liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006"*.

Tale commissariamento è stato, poi confermato ed ulteriormente specificato all'atto dell'entrata in vigore della L.R. n. 15/2015, rubricata "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano".

In particolare, all'art. 21, comma 9, della predetta Legge regionale, è stabilito che *"I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e*

³ Corte cost., sent. n. 128/2011, cons. in dir. n. 2, dove si riconosce «al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati». Cfr. anche Corte cost., sent. n. 62/2012, cons. in dir. n. 3.2: «la legge regionale deve limitarsi a individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'Aato».

Gestione Commissariale

ex Delibera Giunta Regione Campania del 27 dicembre 2012, n. 813

per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali. Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente Idrico Campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi".

Nel corso del 2018, poi, a conclusione del processo di costituzione degli organi dell'EIC, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto n. 142 del 07/09/2018, prendendo atto di quanto comunicatogli dal Presidente dell'EIC con nota prot. n. 506 del 5 settembre 2018, in ordine al fatto che la piena operatività dell'Ente Idrico Campano decorre dal 1 ottobre 2018, ha precisato che, ai sensi dell'art.21, comma 9 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 come successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), punto 3) della L.R. 2 agosto 2018, n. 26, **"le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente Idrico Campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi"**.

In conclusione, quindi, per effetto della normativa innanzi richiamata e delle attività amministrative conseguentemente poste in essere dai soggetti a vario titolo competenti (che hanno consentito l'avvio della piena operatività dell'Ente Idrico Campano), **a far data dal 01 gennaio 2019, al Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano competono le funzioni legate unicamente alla liquidazione del Consorzio fra Enti Locali denominato Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ed alla gestione della relativa massa patrimoniale nelle more della conclusione della fase liquidatoria.**

Gestione Commissariale

ex Delibera Giunta Regione Campania del 27 dicembre 2012, n. 813

Chiarito che l'Ente è in liquidazione e che tale stato ha riguardato l'intero periodo che va dal 01 gennaio 2019, passiamo a rendiconto dell'anno 2019 che ha riguardato un intero esercizio in stato di liquidazione.

Il Rendiconto della gestione riguardante l'Esercizio 2019, proposto secondo la struttura contemplata dal d.lgs. 267/2000 è redatto in base ai modelli contenuti nel d. lgs. 118/2011 e 126/2014, comprende:

- Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio;
- 1. Il **Conto del Bilancio**, come prevede l'art. 227 del d.lgs. 267/2000, illustra i risultati finali della gestione rispetto alle previsioni contenute nel Bilancio di Previsione;
- 2. Il **Conto Economico** evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica;
- 3. Il **Conto del Patrimonio** rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio dell'esercizio, rispetto alla consistenza iniziale;
- 4. La **Relazione sulla Gestione** che è un documento illustrativo della gestione dell'Ente.

Il Rendiconto 2019 viene approvato dal Commissario Straordinario; ad esso è allegata la presente Relazione illustrativa con la quale si esprimono le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi formulati con il bilancio preventivo ed ai costi sostenuti, come previsto dall'art. 231 del d.lgs. 267/2000.

Per quanto riguarda le ENTRATE, come si evince dal rendiconto finanziario delle entrate 2019, rispetto alle previsioni si è verificato uno scostamento dovuto alle somme versate dalla Gori a titolo di Premio di Gestione. Infatti Tale somma era stata prevista, sulla base di una media degli ultimi tre anni in € 450.000,00, rispetto ad un accertato effettivo previa approvazione definitiva del bilancio 2018 della Gori e iscrizione nel bilancio dell'Ente, pari ad € 294.692,00.

Nonostante l'elevato scostamento verificatosi tra le entrate, si è proceduto a ridurre ed eliminare e rinviare tutte le spese, ove possibile. Infatti, gli impegni, di spesa 2018, sono stati assunti nel rispetto dei limiti della spesa e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gestione Commissariale

ex Delibera Giunta Regione Campania del 27 dicembre 2012, n. 813

Organi istituzionali

L'Attività di assistenza al Commissario Straordinario è stata garantita con la consueta puntualità.

Attività di controllo e attività tecnica

L'ordinaria attività di controllo e l'attività tecnica sono state condotte con le modalità consuete e consolidate nel tempo.

La gestione del Bilancio risente in maniera evidente, coerentemente con la relazione previsionale, della previsione di soppressione dell'Autorità d'Ambito.

Il rendiconto coincide in tutti i suoi dati con il Rendiconto trasmesso dal Tesoriere dell'Ente e di competenza dell'Ente stesso. A tal proposito, va evidenziato che la cassa presenta una differenza tra le entrate dovuto ad un bonifico incassato non di Ns competenza e prontamente segnalato al tesoriere, segnalazione ripetuta anche nel corso del 2020 a seguito di sollecito anche dei revisori dei conti. Dalle risultanze emerge una corretta gestione contabile ed un oculato monitoraggio delle Entrate e delle Spese, effettuati nel corso di tutto l'anno, nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio sanciti dalla legge; tutto ciò conferma anche l'avvenuta copertura di tutte le spese effettuate.

Sinteticamente possiamo vedere che nel corso dell'esercizio 2019 si sono avute:

Riscossioni per complessivi € 1.222.440,88 di cui in conto competenza € 126.779,94 ed in conto residui € 1.095.660,94;

Pagamenti per complessivi € 4.442.290,49 di cui in conto competenza € 4.396.489,16 ed in conto residui € 95.801,33;

Dal punto di vista finanziario, considerando il fondo cassa al 01° di gennaio 2019, pari ad € 3.807.781,57 si perviene ad un avanzo di parte corrente di € 603.112,46.

In merito ai dati sopra indicati, va evidenziato quanto segue:

le riscossioni in conto residui fanno riferimento alla rata dell'anno 2019 del debito della Gori verso l'Ente rateizzato con delibera del commissariale n° 39/2018.

Gestione Commissariale

ex Delibera Giunta Regione Campania del 27 dicembre 2012, n. 813

Per quanto riguarda invece i pagamenti in competenza 2019 in essi è compresa la spesa necessaria alla sottoscrizione del titolo di Stato a garanzia del contenzioso con l'agenzia delle entrate.

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE I – ENTRATA

I principali componenti dei proventi relativamente alla competenza 2019 sono determinati da accertamenti 2019 per 354.318,87.

PARTE II - SPESA

I principali componenti delle spese, relativamente alla competenza 2019, si ricavano dal seguente prospetto e sono determinati da:

Impegni 2019

Titolo I Spese Correnti

Personale	€ 154.523,57
Prestazioni di servizi	€ 188.513,27
Acq vari	€ 583,77
Oneri div di gestione	€ 5.243,35
Imposte	€ 10.726,22

Totale Titolo I € 359.590,18

Gestione residui

La gestione dei residui attivi. I residui attivi passano a € 14.993.922,95 e rappresentano residui derivanti dal canone per spese di funzionamento relativo agli anni precedenti e premio di gestione della partecipata GORI spa e per 4.012.000,00 si riferisce alla sottoscrizione del titolo di Stato a garanzia del contenzioso con l'agenzia delle entrate come partita di giro all'impegno e relativa spesa per la sottoscrizione, e che sarà chiuso con la definitiva scadenza o vendita del titolo stesso.

Gestione Commissariale

ex Delibera Giunta Regione Campania del 27 dicembre 2012, n. 813

Mentre i residui passivi ammontano a euro 237.763,88 e sono rappresentati da debiti verso i legali per contenziosi in corso e spese di funzionamento non ancora liquidate in quanto non ancora richieste, quali spese di fitto da parte dell'agenzia del demanio e di condominio.

Risultato di Amministrazione

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è di € **10.510.297,02**.

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, il risultato contabile di amministrazione è definito dall'art. 186 del D.l.gs. 267/2000 quale somma del fondo di cassa aumentato dai residui attivi e diminuito dai residui passivi al termine dell'esercizio.

In termini puramente finanziari rappresenta la somma, al termine dell'esercizio delle giacenze di cassa (+), dei crediti (+) e dei debiti (-).

Il risultato di amministrazione scaturisce dalla gestione di competenza e dalle risultanze degli esercizi precedenti alle quali si collega attraverso l'evoluzione dinamica dei residui

L'avanzo di amministrazione così determinato, non risulta essere interamente disponibile in quanto si è scelto di accantonare la somma di € 6.450.000,00 che sommata alla quota relativa al titolo già sottoscritto e dato in garanzia per € 4.012.000,00 sono destinati al finanziamento dell'onere derivante dalla eventuale soccombenza nel contenzioso tributario in essere per i periodi 2007/2010. Pertanto la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione è pari ad € 48.297,02.

Va infine sottolineato che nel conto del patrimonio del 2019, in ottemperanza ad un principio di prudenza, è stato iscritto tra i debiti "presunti" un importo di 8.579.892,87, corrispondenti ad una stima dell'onere tributario che potrebbe derivare dal contenzioso in corso per gli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010, ancorchè si è realizzato su 7 giudizi, 5 positivi per l'ente ed 1 negativo. In attesa di conoscere gli esiti definitivi, ed in considerazione dello stato di liquidazione

Gestione Commissariale

ex Delibera Giunta Regione Campania del 27 dicembre 2012, n. 813

dell'ente, si è preferito iscrivere la posta in bilancio tra i debiti, vincolandola opportunamente.

Il dirigente
Dott Carmine Felaco

